

286.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 - Articolo 23 ed emendamenti)	36
Missioni vevoli nella seduta del 13 dicembre 1997 .....	5	(Sezione 3 - Articolo 24, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	37
Progetti di legge (Annunzio) .....	5	(Sezione 4 - Articolo 25 ed emendamenti)	42
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 5 - Articolo 26 ed emendamenti)	44
<b>Disegno di legge S. 2793</b> (approvato dal Senato) <b>n. 4354</b> .....	7	(Sezione 6 - Articolo 27, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	45
(Sezione 1 - Articolo 22, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	9	(Sezione 7 - Articolo 28, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	52
	PAG.	(Sezione 8 - Articolo 29 ed emendamenti)	80

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valedoli  
nella seduta del 13 dicembre 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Bertinotti, Bindi, Bogi, Bordon, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Ladu, Maccanico, Mantovani, Mastella, Mattioli, Neri, Prodi, Rivera, Sales, Sinisi, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 12 dicembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NAPOLI ed altri: « Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria » (4397);

GATTO e GIACCO: « Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti i reati di abuso d'ufficio, corruzione e concussione » (4398);

POZZA TASCA: « Istituzione del difensore civico per i diritti della donna » (4399);

SIMEONE: « Istituzione presso i comuni dell'Osservatorio per la difesa della salute e dell'ambiente » (4400);

SAPONARA: « Istituzione della professione di ufficiale giudiziario » (4401).

Saranno stampate e distribuite.

**Atti di controllo  
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2793 — MISURE PER LA STABILIZZAZIONE  
DELLA FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (4354)*

---

**(A.C. 4354, sezione 1)****ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 22.**

*(Disposizioni in materia di riscossione).*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente la formazione e il contenuto dei ruoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo comma dopo le parole: « le generalità, » sono inserite le seguenti: « il codice fiscale, »;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Non possono essere formati e resi esecutivi ruoli privi dell'indicazione del codice fiscale del contribuente. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono tenuti a far riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorchè gli enti impositori richiedano informazioni sullo stato delle procedure poste in essere a carico dello stesso. Le disposizioni del presente comma si applicano ai ruoli emessi a partire dal mese di settembre 1998 ».

2. All'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono sca-

duti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « del 9 per cento annuo » sono aggiunte le seguenti: « da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo ».

3. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Esecutorietà dei ruoli*). — 1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorietà ».

4. All'articolo 25, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: « , la data di consegna di esso all'esattore » sono soppresse.

5. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulle modalità

dello svolgimento dell'incanto in materia di riscossione delle imposte e sulla partecipazione allo stesso del segretario comunale o di un suo delegato, è sostituito dal seguente:

« ART. 72. — (*Svolgimento dell'incanto*). — 1. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione ».

6. È abrogato l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

7. All'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole: « decaduto o revocato » sono sostituite dalle seguenti: « comunque cessato dalla titolarità del servizio ».

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:

« ART. 42-bis. — (*Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione*). — 1. In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le modalità di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

9. Le disposizioni dei commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai cambiamenti di gestione conseguenti a recesso verificatisi successivamente al conferimento delle concessioni per il periodo 1995-2004.

10. All'articolo 69, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: « dei comuni, delle province anche autonome » sono sostituite dalle seguenti: « delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni ».

11. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilità di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi è condizionata al rilascio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non è necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2 ».

12. All'articolo 9-bis, comma 21, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: « entro il dodicesimo mese » sono sostituite dalle seguenti: « entro il ventiquattresimo mese ».

13. Il termine di liquidazione di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 30 giugno 1998. Ai fini della liquidazione gli enti impositori verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo:

a) l'effettiva iscrizione a ruolo delle quote di cui è stato chiesto il rimborso o il discarico;

b) l'eventuale inclusione dello stesso contribuente, per il medesimo carico, in più domande;

c) l'avvenuto versamento, a titolo di anticipazione, delle somme da rimborsare;

d) la mancanza di provvedimenti di sgravio per indebitato o la non pendenza, alla data del 31 dicembre 1991, di provvedimenti di sospensione della riscossione delle quote inserite nelle domande.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purchè collocati esclusivamente presso abitazioni private.

15. I canoni dovuti dagli abbonati al servizio pubblico radiotelevisivo sono rideterminati, a partire dall'anno 1998, con decreto del Ministro delle comunicazioni, secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio per la concessionaria del ser-

vizio pubblico radiotelevisivo, tenendo conto del tasso programmato di inflazione, della produttività aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica e degli oneri imposti.

16. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano è esonerato dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto.

17. Non si fa luogo alla riscossione di canoni, tasse di concessioni governative, sanzioni e interessi relativi alla detenzione di apparecchi radiofonici, di importo non superiore complessivamente a lire ventimila.

18. La Convenzione tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana spa in materia di riscossione del canone e dei connessi tributi erariali, approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, per il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1996, è prorogata sino al 31 dicembre 2000.

19. Per l'anno 1998 il compenso di cui all'articolo 18 della Convenzione di cui al comma 18 del presente articolo ammonterà a lire sette miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di cui all'articolo 14 della predetta Convenzione.

20. Per gli anni 1999 e 2000 i compensi ed i rimborsi saranno quantificati a seguito di specifica, successiva intesa tra le parti.

21. All'articolo 38-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: « per la durata di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « per la durata di cinque anni » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa ».

22. All'articolo 78, comma 27, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, relativo all'obbligo di utilizzazione del conto fiscale, le parole: « di reddito di impresa o di lavoro autonomo » sono sostituite dalle seguenti: « di partita IVA ».

23. I rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale sono effettuati con l'osservanza del limite di importo previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

24. All'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con tale regolamento, il Ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia ».

25. Il comma 231 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

« 231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali ».

26. L'accettazione di scommesse organizzate è consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento.

27. All'articolo 3, comma 78, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « e fiscali » sono sostituite dalle seguenti: « , fiscali e sanzionatori »; allo stesso comma, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonchè di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate ».

28. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita solo presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi. In deroga a tale disposizione, il Ministro delle finanze può autorizzare, con proprio regolamento, l'accettazione delle scommesse sulle corse dei cani in idonee strutture, esterne ai cinodromi.

29. Gli utili erariali del gioco del lotto riservati in favore del Ministero per i beni culturali ed ambientali sono assegnati all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del 50 per cento dell'assegnazione definitiva dell'anno precedente determinata con il decreto interministeriale di cui al comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per il 1998 l'assegnazione iniziale è pari a lire 150 miliardi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere previste modalità di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'articolo 2

della legge 19 aprile 1990, n. 85. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze sono stabilite le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche nonchè di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge lo svolgimento di tutti i giochi autorizzati dal Ministro delle finanze può essere disciplinato con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, allo scopo di adeguarne il funzionamento e di favorirne la diffusione.

30. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive, o la concessione del mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante norme a sostegno delle vittime dell'usura, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. L'inesistenza dei presupposti per la concessione dei benefici previsti dalle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali.

31. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni.

32. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro

titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti né a forme di pubblicità.

33. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato, della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.

34. L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese.

35. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

36. Per la regolazione contabile dei minori versamenti connessi al recupero del-

l'acconto corrisposto dai concessionari ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dal 1998, è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari all'acconto versato nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.

37. Quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 22.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante disposizioni sul versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute alla fonte operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato, della Corte costituzionale e della Banca d'Italia, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*"h-bis)* le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato";

02. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte, in fine, le parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblicato allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”

**22. 1** (ex 21. 24).

Ballaman, Apolloni, Pagliarini,  
Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante disposizioni sul versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute alla fonte operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato, della Corte costituzionale e della Banca d'Italia, Corte costituzionale e della Banca d'Italia, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato;

02. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte, in fine, le parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblicato allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

**22. 2** (ex 21. 23).

Ballaman, Apolloni, Pagliarini,  
Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 1.*

**22. 137** (ex 21. 702.)

Malavenda.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**22. 3** (ex 21. 703).

Malavenda.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**22. 4** (ex 21. 704).

Malavenda.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con i seguenti:* Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dai ruoli di settembre 1988. Da tale emissione tutti i riferimenti legislativi al codice contribuente in materia di ruoli, cartelle di pagamento e comunicazioni di avvenuta iscrizione a ruolo devono intendersi abrogati e sostituiti dal codice fiscale.

**22. 5** (ex 21. 26).

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis*) al quinto comma le parole: “La formazione dei ruoli è effettuata con sistemi meccanografici”, sono sostituite dalle seguenti: “La formazione dei ruoli e l'elaborazione degli elementi contabili per la formazione delle cartelle di pagamento sono effettuate con sistemi meccanografici”.

**22. 6** (ex 21. 21).

Molgora, Apolloni, Pagliarini,  
Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**22. 7** (ex 21. 705).

Malavenda.

- Al comma 2, sopprimere la lettera a).*  
**22. 8** (ex 21. 706).  
 Malavenda.
- Al comma 2, sopprimere la lettera b).*  
**22. 9** (ex 21. 707).  
 Malavenda.
- Sopprimere il comma 3.*  
**22. 10** (ex 21. 708).  
 Malavenda.
- Al comma 3, capoverso, sopprimere il comma 1.*  
**22. 138** (ex 21. 709.)  
 Malavenda.
- Al comma 3, capoverso, sopprimere il comma 2.*  
**22. 140** (ex 21. 711.)  
 Malavenda.
- Al comma 3, capoverso, sopprimere il comma 3.*  
**21. 711.**  
 Malavenda.
- Dopo il comma 3, inserire il seguente:*  
 3-bis. Il comma 1, dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la consegna dei ruoli al concessionario della riscossione, è sostituito dal seguente:  
 "1. Il ruolo e gli elementi contabili per la formazione delle cartelle di pagamento sono consegnati dalla direzione regionale delle entrate al concessionario della riscossione, il quale ne rilascia ricevuta. Detta consegna deve avvenire almeno novanta giorni prima della scadenza della prima o unica rata. Con la consegna al concessionario della riscossione il ruolo diventa esigibile".
- 22. 11** (ex 21. 22).  
 Ballaman, Apolloni, Pagliarini,  
 Giancarlo Giorgetti.
- Sopprimere il comma 4.*  
**22. 12** (ex 21. 712).  
 Malavenda.
- Dopo il comma 4, inserire il seguente:*  
 4-bis. Dopo l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 602, aggiungere il seguente:  
 ART. 25-bis.  
 (Cartella avviso di mora).
1. Per i crediti non erariali, se l'importo complessivo non supera lire un milione, la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 ha funzione anche di avviso di mora, se redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.
2. L'esecuzione forzata nei confronti del debitore moroso può avere inizio decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della prima o unica rata, ovvero decorsi sedici giorni dalla data di notifica di cui al comma precedente se successiva alla scadenza della rata.
3. Qualora il concessionario non abbia iniziato l'esecuzione entro dodici mesi dalla notificazione della cartella-avviso di mora di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare avviso di mora".
- 22. 13** (ex 21. 27).  
 Ballaman, Giancarlo Giorgetti,  
 Roscia.
- Dopo il comma 4, inserire il seguente:*  
 4-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 25 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente i soggetti abilitati alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente, è sostituito dal seguente: “La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori o dagli ufficiali della riscossione dipendenti dal concessionario”.

**22. 14** (ex 21. 31).

Ballaman, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la sospensione della procedura esecutiva e il diniego dell'azione giudiziaria regolata dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile, è abrogato.

**22. 15** (ex 21. 30).

Ballaman, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i commi 2 e 3, riguardanti il diniego alle opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile, sono abrogati.

**22. 16** (ex 21. 29).

Molgora, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Nella procedura di riscossione coattiva di entrate non tributarie prive di tutela giurisdizionale non si applica quanto previsto nei commi precedenti”.

**22. 17** (ex 21. 28).

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. All'articolo 72, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di beni invenduti al secondo incanto nella riscossione delle imposte e la loro consegna al sindaco per la successiva vendita a trattativa privata, è sostituito dal seguente:

ART. 73.

*(Beni invenduti al secondo incanto).*

1. Se anche nel secondo incanto i beni pignorati restano invenduti il concessionario provvede alla vendita a trattativa privata attraverso l'istituto di vendite giudiziarie ovvero altro istituto specializzato e autorizzato dalla competente Direzione regionale dell'entrate.

2. Ove la vendita abbia luogo, si applica il successivo articolo 74.

3. Decorso un anno dalla presa in consegna di cui al precedente comma 1 senza che sia avvenuta la vendita, la Direzione regionale autorizza la distruzione dei beni ovvero la loro assegnazione, a titolo gratuito, ad un ente di beneficenza o assistenza.

4. Con decreto del Ministero delle finanze saranno fissati le modalità ed i termini per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo”.

**22. 18** (ex 21. 32).

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine le seguenti parole: “che ne redige il verbale”;

b) il secondo comma è soppresso.

*Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalla precedente modifica.*

**22. 19** (ex 21. 95).

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

*Sopprimere il comma 5.*

**22. 20** (ex 21. 713).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 6.*

**22. 21** (ex 21. 714).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 7.*

**22. 22** (ex 21. 715.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 8.*

**22. 23** (ex 21. 716.)

Malavenda.

*Al comma 8, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.*

**22. 24** (ex 21. 67.)

Migliori, Zacchera, Bono.

*Sopprimere il comma 9.*

**22. 25** (ex 21. 717.)

Malavenda.

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9-bis. All'articolo 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente i rimborsi spese da parte dei contribuiti a favore dei concessionari della riscossione, la lettera c) è sostituita con la seguente:

“c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme

iscritte a ruolo, questi ultimi nella misura annua pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti percentuali”.

**Segue compensazione n. 10 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**22. 27** (ex 21. 20.)

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sopprimere il comma 10.*

**22. 28** (ex 21. 718.)

Malavenda.

*Al comma 10, dopo la parola: comuni, sono aggiunte le seguenti: e dei consorzi tra comuni,*

**22. 29** (ex 21. 68.)

Contento, Foti, Butti, Berselli, Zacchera, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoni, Bono, Valensise.

*Sopprimere il comma 11.*

**22. 30** (ex 21. 719.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 12.*

**22. 31** (ex 21. 720.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 13.*

**22. 32** (ex 21. 721.)

Malavenda.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. Non sono soggetti al pagamento del canone e di qualsiasi onere accessorio le concessioni relative all'impianto e all'esercizio di stazione radio elettriche as-

sentite ad istituzioni pubbliche e ad organizzazioni di volontariato, per un utilizzo destinato in via prevalente alle finalità di protezione civile e di soccorso. Tale disposizione si applica anche alle concessioni assentite antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai canoni il cui pagamento sia in scadenza successivamente alla medesima data.

*Conseguentemente, all'articolo 14 comma 26, le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate in misura da coprire la minore entrata.*

**22. 178.** (21. 680.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aumento dei canoni delle concessioni di collegamenti in ponte radio con il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, non si applica nei confronti del club alpino italiano — corpo nazionale soccorso alpino e speleologico nonché nei confronti di altri enti pubblici o di volontariato che utilizzano i collegamenti per svolgere il servizio di soccorso.

*Conseguentemente, all'articolo 14 comma 26, le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellate sull'emissione inquinante vengono incrementate in misura da coprire la minore entrata.*

**22. 179.** (21. 679.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Panetta, Grillo.

*Sopprimere il comma 14.*

**22. 33** (ex 21. 722.)

Malavenda.

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici.

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**22. 34** (ex 21. 69.)

Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino, Bono.

*Al comma 14 sopprimere le parole: purché collocati esclusivamente presso abitazioni private.*

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**22. 35** (ex 21. 152 e 21. 71).

Fei, Morselli, Bono, Valensise

*Al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole: o presso esercizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

ART. 42-bis. — 1. Gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, sono ridotti, per gli anni 1998, 1999 e 2000, per una somma superiore all'uno per cento della somma occorrente per compensare le minori entrate derivanti. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

**22. 36** (ex 21. 13.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo:* L'obbligo di cui al comma 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880, e la presunzione di cui all'articolo 2 della stessa legge non si applicano ai soggetti legittimamente abilitati ad esercitare la professione di radiotecnico, che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione per eseguirvi manutenzioni o riparazioni.

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**22. 37** (ex 21. 2, 21. 73, 21. 70 e 21. 72)

Carlo Pace, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono.

*Al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo:* L'obbligo di cui al comma 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880, e la presunzione di cui all'articolo 2 della stessa legge non si applicano ai soggetti legittimamente abilitati ad esercitare la professione di radiotecnico, che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione per eseguirvi manutenzioni o riparazioni.

**Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**22. 38** (ex 21. 49.)

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

*Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'obbligo di cui al comma 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880, e la presunzione di cui all'articolo 2 della stessa legge non si applicano ai soggetti legittimamente abilitati ad esercitare la professione di radiotecnico, che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione per eseguirvi manutenzioni o riparazioni.

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A, voce Presidenza del Consiglio ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.*

**22. 39** (ex 21. 60.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale, Leone.

*Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'obbligo di cui al comma 1 del decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880, e la presunzione di cui all'articolo 2 della stessa legge non si applicano ai soggetti legittimamente abilitati ad esercitare la professione di radiotecnico, che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione per eseguirvi manutenzioni o riparazioni.

**Segue compensazione CDU n. 2**

**22. 40** (ex 21. 101.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

14-bis. A decorrere dal primo gennaio 1998 gli esercizi alberghieri, limitatamente agli apparecchi televisivi detenuti oltre il primo, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della tassa di concessione governativa relativi.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

ART. 42-bis — 1. Gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, sono ridotti, per gli anni 1998, 1999 e 2000, per una somma superiore all'uno per cento della somma occorrente per compensare le minori entrate derivanti. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appotrare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

**22. 41** (ex 21. 14.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi televisivi purché collocati esclusivamente presso abitazioni private.

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**22. 42** (ex 21. 74.)

Bono, Armani, Valensise.

*Sopprimere il comma 15.*

**\*22. 43** (ex 21. 723.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 15.*

**\*22. 44** (ex 21. 45 e 21. 114.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Caparini, Balocchi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Sopprimere il comma 15.*

**\*22. 45** (ex 21. 77.)

Valensise, Armani, Bono.

*Al comma 15, sostituire le parole: a partire dall'anno 1998 con le seguenti: a partire dall'anno 2000.*

**22. 46** (ex 21. 75.)

Landolfi, Bono, Valensise.

*Al comma 15 sostituire le parole: tenendo conto del tasso programmato di inflazione, della produttività aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica e degli oneri imposti con le seguenti: e comunque in misura non superiore al tasso d'inflazione programmato.*

**22. 47** (ex 21. 137.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

*Al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: La determinazione del canone è differenziata su base regionale al fine di compensare su base territoriale i tassi di evasione esistenti.*

**22. 48** (ex 21. 46.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

*Sopprimere il comma 16.*

**22. 49** (ex 21. 724.)

Malavenda.

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

16. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni di volontariato ed altri enti comunque denominati sono esonerati dal pagamento del canone e di qualsiasi accessorio relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radio, purché finalizzati in via prevalente al soccorso ed alla protezione civile. Tale esenzione si applica anche alle concessioni in corso.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**22. 50** (ex 21. 43.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Fontan.

*Sostituire il comma 16, con il seguente:*

A decorrere dal primo gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino avente sede nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto.

**22. 180.**

La Commissione.

*Sostituire il comma 16, con il seguente:*

A decorrere dal primo gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino operanti nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto.

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla Tabella A, voce Presidenza del Consiglio, ridurre gli importi nella misura necessaria a compensare le eventuali minori entrate.*

**22. 51** (ex 21. 12.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Frattini.

*Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con decreto del ministro delle comunicazioni da adottarsi entro il mese di febbraio 1998 sono stabilite tariffe agevolate per il canone radio dovuto dai comuni per lo svolgimento dei compiti attribuiti alla polizia municipale.

*Conseguentemente, alle minori entrate, valutate in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, voce Presidenza del Consiglio dei Ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo capp. 7870, 7871, 7872, 7873,*

*7874), i cui importi sono modificati come segue:*

1998 920.000 (milioni di lire);  
1999 930.000 (milioni di lire);  
2000 940.000 (milioni di lire).

**22. 52** (ex 21. 78.)

Contento, Foti, Butti, Berselli, Zacchera, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

*16-bis.* Con provvedimento del ministro della comunicazione sono stabiliti i canoni e gli eventuali oneri accessori relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche assentite ad istituzioni pubbliche e ad organizzazioni di volontariato per un utilizzo destinato in via prevalente a finalità di protezione civile e di soccorso, in misura non superiore al 50 per cento della misura in atto corrisposta.

**22. 200.**

La Commissione.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

*16-bis.* Con provvedimento del ministro della comunicazione sono stabiliti i canoni e gli eventuali oneri accessori relativi all'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche assentite ad istituzioni pubbliche e ad organizzazioni di volontariato per un utilizzo destinato in via prevalente a finalità di protezione civile e di soccorso, in misura non superiore al 50 per cento della misura in atto corrisposta.

*Conseguentemente, all'articolo 14 comma 26, le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate in misura da coprire la minore entrata.*

**22. 200.**

La Commissione.

*(Testo riformulato nel corso della seduta).*

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. Per le medesime finalità è ridotta del 30 per cento la misura del canone radio complessivamente dovuto dalle attività di cui all'articolo 3, lettera g) del Decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 18 dicembre 1981.

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A richiamata, voce Presidenza del consiglio dei Ministri ridurre gli importi fino a concorrenza delle minori entrate.*

**22. 53** (ex 21. 51.)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato che svolgono attività con finalità di protezione civile. Tale disposizione si applica anche alle concessioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**22. 54** (ex 21. 116.)

Chincarini, Fontan, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato che svolgono attività con finalità di protezione civile. Tale disposizione si applica anche alle concessioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

**Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**22. 55** (ex 21. 117.)

Chincarini, Fontan, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sopprimere il comma 17.*

**22. 56** (ex 21. 725.)

Malavenda.

*Al comma 17, sostituire la parola: radiofonici con la seguente: radiotelevisivi e sopprimere le parole: di importo non superiore complessivamente a lire ventimila.*

**Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**22. 57** (ex 21. 112.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 17, sostituire la parola: radiofonici con la seguente: radiotelevisivi e sostituire la parola: ventimila con le seguenti: un milione.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**22. 58** (ex 21. 111.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 17, sopprimere le parole: di importo non superiore complessivamente a lire ventimila.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**22. 59** (ex 21. 113.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Sopprimere i commi 18, 19 e 20.*

- \*22. 60** (ex 21. 59.)  
Conte, Leone, Berruti, Armosino,  
Paroli, Viale.

*Sopprimere i commi 18, 19 e 20.*

- \*22. 61** (ex 21. 138.)  
Danese, Cicu, Marras, Miccichè,  
Pagliuca, Possa, Rosso, Tara-  
dash.

*Sopprimere il comma 18.*

- \*22. 62** (ex 21. 19.)  
Ballaman, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia.

*Sopprimere il comma 18.*

- \*22. 63** (ex 21. 726.)  
Malavenda.

*Sopprimere il comma 18.*

- \*22. 64** (ex 21. 98.)  
Teresio Delfino, Marinacci, Vo-  
lontè, Tassone.

*Sostituire il comma 18, con il seguente:*

18. La convenzione tra il Ministero delle finanze e la Rai Radiotelevisione italiana in materia di riscossione del canone e dei connessi tributi erariali, approvata con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1988-31 dicembre 1996, è prorogata fino al 31 dicembre 1998, esclusivamente per la riscossione dei canoni e relativi tributi dal 1° gennaio 1998 il canone di abbonamento radiotelevisivo è soppresso.

La Rai Radiotelevisione italiana provvede alle minori entrate attraverso i proventi pubblicitari.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

- 22. 65** (ex 21. 115.)  
Bosco, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 19.*

- 22. 67** (ex 21. 727.)  
Malavenda.

*Sopprimere il comma 20.*

- 22. 68** (ex 21. 728.)  
Malavenda.

*Sopprimere il comma 20.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

- 22. 69** (ex 21. 110.)  
Caparini, Balocchi, Giancarlo  
Giorgetti, Roscia, Bianchi  
Clerici, Rodeghiero, Santan-  
drea.

*Sopprimere il comma 21.*

- \*22. 70** (ex 21. 729.)  
Malavenda.

*Sopprimere il comma 21.*

**Segue compensazione n. 4 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

- 22. 71** (ex 21. 18, 21. 118 e 21. 41.)  
Ballaman, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni, Bagliani,  
Molgora.

*Al comma 21, sostituire le parole: due anni con le seguenti: mille giorni.*

**22. 150** (Ex 21. 158)

Malavenda.

*(Segue una serie di 520 emendamenti sino a 22. 671 (Ex 21.679) recanti variazioni in serie).*

*Al comma 21, sostituire le parole: per la durata di cinque anni con le seguenti: per un periodo non superiore al periodo di accertamento.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**22. 72** (ex 21. 119.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 21, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.*

**Segue compensazione n. 6 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**22. 73** (ex 21. 121 e 21. 39)

Molgora, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 21, sopprimere le parole da: e dopo il primo periodo sino alla fine.*

**22. 74** (ex 21. 40.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,  
Apolloni, Bagliani.

*Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La fideiussione è dovuta soltanto successivamente all'effettuazione del rimborso per il periodo mancante al termine di prescrizione dell'accertamento.*

**22. 75** (ex 21. 120.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 21, le parole da: per la durata di due anni, fino alle parole: per la durata di cinque anni, sono sostituite dalle seguenti le parole: prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, sono sostituite dalle seguenti: contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.*

**22. 500.**

Governo.

*Sopprimere il comma 22.*

**22. 76** (ex 21. 730.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 23.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**22. 77** (ex 21. 38.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,  
Apolloni, Bagliani.

*Sopprimere il comma 23.*

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.**

**22. 78** (ex 21. 79.)

Contento, Foti, Butti, Berselli,  
Zacchera, Alberto Giorgetti,  
Marengo, Pepe, Giovanni  
Pace, Carlo Pace, Pezzoli.

*Sopprimere il comma 23.*

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**22. 79** (ex 21. 80.)

Bono, Armani, Valensise.

*Sostituire il comma 23 con il seguente:*

23. Al fine di rispettare i tempi di rimborso vigenti nei paesi europei più evoluti il limite di importo previsto dall'articolo 25, secondo comma del decreto legislativo n. 241 del 1997 è elevato a due miliardi.

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla Tabella C, voce Presidenza del Consiglio dei ministri -Legge 163 del 1985 ...Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - capp. 6567-6603-6674-6675-6676-6800 — 15.2.1.1 - capp. 7870-7871-7872-7873-7874) ridurre gli importi come segue:*

1998: — 2 mld.

1999: — 2 mld.

2000: — 2 mld.

**22. 80** (ex 21. 17.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sostituire il comma 23 con il seguente:*

23. I rimborsi ai soggetti intestatari del conto fiscale sono effettuati con l'osservanza dei seguenti limiti:

a) anno 1998 lire seicento milioni;

b) anno 1999 lire ottocento milioni;

c) anno 2000 lire un miliardo.

**Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**22. 81** (ex 21. 42.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,  
Apolloni, Bagliani.

*Sopprimere il comma 24.*

**22. 82** (ex 21. 732.)

Malavenda.

*Sostituire il comma 24 con il seguente:*

24. All'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Con tale regolamento, il ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi delle ricevitorie abilitate alla raccolta delle giocate dei concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496, attuato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951 n. 581. In tal caso il ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso, e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni Parlamentari competenti per materia".

**\*22. 83** (ex 21. 126.)

Rosso.

*Sostituire il comma 24 con il seguente:*

24. All'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con tale regolamento, il ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi delle ricevitorie abilitate alla raccolta delle giocate dei concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496, attuato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951 n. 581".

**22. 86** (ex 21. 82.)

Armani, Valensise, Bono.

*Al comma 24, dopo le parole:* delle relative gare, *aggiungere le altre:* che dovranno essere bandite entro il 1998 e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

**22. 230.**

Governo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 24, dopo le parole:* previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 *sono inserite le seguenti:* nonché da parte di un'aliquota di totoricevitorie, aventi specifici requisiti di superficie e funzionalità, da determinarsi con il citato regolamento in relazione alle esigenze di copertura della rete dell'accettazione delle scommesse.

**22. 87** (ex 21. 81.)

Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino, Bono.

*Al comma 24, dopo le parole:* previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 *inserire le seguenti:* nonché da parte di un'aliquota di totoricevitorie, aventi specifici requisiti di superficie e funzionalità, da determinarsi con il citato regolamento in relazione alle esigenze di copertura della rete dell'accettazione delle scommesse.

**22. 88** (ex 21. 156.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

*Al comma 24, dopo le parole:* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, *inserire le seguenti:* qualora i concessionari predetti registrino complessivamente, per effetto di quanto previsto dal presente comma, una flessione del volume delle scommesse ipiche superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente, il Ministro delle Fi-

nanze sospende, su richiesta dei concessionari, l'applicazione di quanto previsto dal comma medesimo.

**22. 89** (ex 21. 132.)

Danese.

*Al comma 24, dopo le parole:* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, *è aggiunto il seguente periodo:* e da altri soggetti privati, previa apposita abilitazione, già operanti nel settore delle scommesse a libro o a quote come licenziatari di società estere.

**22. 91** (ex 21. 62.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale, Leone.

*Dopo il comma 24, inserire il seguente:*

*24-bis.* La raccolta in Italia delle scommesse a quota fissa su avvenimenti sportivi che si svolgono all'estero e gestite da società estere può essere affidata a persone fisiche e società che delle società estere medesime sono licenziatricie. Con regolamento approvato dal ministero delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per la disciplina della raccolta delle scommesse da parte delle società licenziatricie e per l'istituzione di un registro delle società licenziatricie medesime. La quota di prelievo sulla raccolta delle scommesse è determinata nella misura del 5 per cento sull'introito lordo delle scommesse raccolte in Italia. Con decreto del ministero delle finanze sono stabilite le modalità di prelievo di detta quota.

**22. 92** (ex 21. 133.)

Giuliano, Danese.

*Sopprimere il comma 25.*

**22. 93** (ex 21. 733.)

Malavenda.

*Al comma 25, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: una quota dei proventi netti aggiungere le seguenti: non inferiore al 50 per cento.*

**22. 94** (ex 21. 25.)

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 25, nel capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane.*

**22. 95** (ex 21. 34.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 25, capoverso 231, secondo periodo, sopprimere le parole: in particolare del Mezzogiorno.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**22. 96** (ex 21. 109.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 25, capoverso 231, secondo periodo, dopo le parole: segnatamente nelle zone più carenti, in particolare aggiungere le seguenti: dei territori montani,.*

**22. 97** (ex 21. 53.)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.

*Al comma 25, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: segnatamente nelle zone più carenti, in particolare inserire le altre: delle aree montane,.*

**22. 98** (ex 21. 99.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

*Al comma 25, capoverso 231, secondo periodo, sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: delle aree montane del Settentrione.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**22. 99** (ex 21. 107 e 21. 108.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 25, nel capoverso, secondo periodo, dopo le parole: dell'intero territorio nazionale aggiungere le seguenti: anche attraverso l'introduzione di corsi di psicomotricità nelle scuole elementari e materne, mediante l'impiego di insegnanti in possesso di diploma rilasciato dagli Istituti superiori di educazione fisica.*

**22. 100** (ex 21. 35.)

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 25 sostituire le parole da: Il CONI fino alla fine con le seguenti: Il CONI deve altresì destinare il 35 per cento, dei suddetti proventi, alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali.*

**22. 101** (ex 21. 678.)

Peretti, Baccini, Fabris, Giovannardi, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Paganò, Scoca.

*Sopprimere il comma 26.*

**22. 102** (ex 21 734.)

Malavenda.

*Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:*

26-bis. L'esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi che si svolgono all'estero e non sono organizzati o gestiti da enti italiani è soggetto ad autorizzazione del Ministero delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, previa verifica del possesso da parte del richiedente di requisiti, anche in ordine alla solidità finanziaria, da stabilirsi con successivo decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

26-ter. L'accettazione delle scommesse da parte dei soggetti autorizzati costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951 e successive modificazioni.

26-quater. All'articolo 88 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"È fatta altresì eccezione per l'esercizio delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi che non si svolgono in Italia e che non sono organizzati o gestiti da enti italiani."

**22. 103** (ex 21. 63.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino,  
Paroli, Viale, Leone.

*Sopprimere il comma 27.*

**22. 104** (ex 21. 735.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 28.*

**\*22. 105** (ex 21. 736.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 28.*

**\*22. 106** (ex 21. 84 e 21. 85.)

Valensise, Bono, Armani.

*Sopprimere il comma 28.*

**\*22. 107** (ex 21. 100.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

*Sopprimere il comma 28.*

**\*22. 108** (ex 21. 128.)

Danese.

*Sostituire il comma 28 con il seguente:*

28. L'accettazione e la raccolta delle scommesse sulle corse dei levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940 n. 217, è consentita presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ed al di fuori di essi in strutture idonee, su rete nazionale, con apposito regolamento del Ministero delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge. Nelle more dell'emanazione del regolamento predetto, l'accettazione e la raccolta delle scommesse sulle corse dei cani levrieri all'esterno dei cinodromi possono essere effettuate da concessionari del gestore, operanti in strutture già esistenti e rientranti tra le categorie di soggetti previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono fatte salve le concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**22. 109** (ex 21. 122.)

Danese.

*Sostituire il comma 28 con il seguente:*

28. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita, presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ed al di fuori di essi in strutture idonee, con apposito regolamento del Ministro delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge.

**\*22. 110** (ex 21. 129.)

Danese.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sostituire il comma 28 con il seguente:*

28. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita, presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ed al di fuori di essi in strutture idonee, su rete nazionale con apposito regolamento del Ministro delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge.

**\*22. 111** (ex 21. 105.)

Lamacchia, Mazzocchin, Mangiacavallo, Testa.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sostituire il comma 28 con il seguente:*

28. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217 è consentita presso gli impianti di raccolta situati all'interno di cinodromi ed al di fuori di essi, nelle strutture già esistenti su rete nazionale e controllate dallo Stato.

**22.113** (ex 21. 102.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

*Sostituire il comma 28 con il seguente:*

28. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita presso gli impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ed al di fuori di essi, nelle strutture su rete nazionale, controllate dallo Stato, dove già si effettuano altri tipi di scommesse.

**\*22. 115** (ex 21. 130).

Danese.

*Sostituire il comma 28 con il seguente:*

28. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita presso gli im-

pianti di raccolta situati all' interno dei cinodromi ed al di fuori di essi, nelle strutture su rete nazionale, controllate dallo Stato, dove già si effettuano altri tipi di scommesse.

**\*22. 116** (ex 21. 106.)

Lamacchia, Mazzocchin, Mangiacavallo, Testa.

*Sostituire il comma 28 con il seguente:*

28. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217 è consentita presso gli impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ed al di fuori di essi, nelle strutture già esistenti su rete nazionale controllate dallo Stato.

**\*22. 118** (ex 21. 83.)

Armani, Bono, Valensise.

*Al comma 29, secondo periodo, sostituire le parole: lire 150 miliardi con le seguenti: lire 290 miliardi.*

*Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalla precedente modifica.*

*Conseguentemente ancora, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.*

**22. 119** (ex 21. 87).

Bono, Valensise, Armani.

*Al comma 29 aggiungere in fine al secondo periodo le seguenti parole: , dei quali venti da destinare alle attività di restauro e manutenzione degli antichi mitrei di epoca romana e delle regge borboniche.*

**22. 120** (ex 21. 86.)

Landolfi, Bocchino, Cuscunà, Cosentino, Gazzilli, Giuliano.

*Al comma 29, sopprimere l'ultimo periodo.*

**22. 121** (ex 21. 125.)

Frattini, Calderisi.

*Al comma 29, ultimo periodo, sostituire le parole: comma 2, con le seguenti: comma 1.*

**22. 122** (ex 21. 124.)

Frattini, Calderisi.

*Al comma 29, dopo le parole: 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le seguenti: entro dodici mesi e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

**22. 181.**

Il Governo.

*Al comma 29, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali somme saranno destinate alla ricostruzione della Cattedrale di Noto, del teatro "La Fenice" di Venezia, del teatro "Petruzzelli" di Bari e delle opere d'arte della Basilica di San Francesco d'Assisi.*

**22. 123** (ex 21. 88.)

Bono, Tatarella, Valensise, Armani.

*Sopprimere il comma 30.*

**22. 124** (ex 21. 738.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 31.*

**22. 125** (ex 21. 739.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 32.*

**22. 126** (ex 21. 740.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 33.*

**\*22. 127** (ex 21. 741).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 33.*

**\*22. 128** (ex 21. 48.)

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

*Sostituire il comma 33, con il seguente:*

33. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, su convenzione con le Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato e della piccola impresa, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, sempreché il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.

**22. 129** (ex 21. 89.)

Bono, Valensise, Armani.

*Sopprimere il comma 34.*

**\*22. 130** (ex 21. 742.)

Malavenda.

*Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

34-bis. In caso di mancato pagamento di due annualità consecutive del diritto

annuale di cui al comma che precede, l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese viene provvisoriamente sospesa. Tale sospensione dovrà essere comunicata all'interessato e avrà effetto, decorsi sei mesi dalla data della comunicazione, come mancata iscrizione al registro stesso.

**22. 131** (ex 21. 44.)  
Giancarlo Giorgetti, Roscia,  
Apolloni, Ballaman.

*Sopprimere il comma 35.*

**22. 132** (ex 21. 743.)  
Malavenda.

*Al comma 35, sostituire le parole: dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con le parole: dalle regioni a statuto ordinario.*

**22. 133** (ex 21. 150.)  
Garra.

*Sopprimere il comma 36.*

**22. 134** (ex 21. 744.)  
Malavenda.

*Sopprimere il comma 37.*

**22. 135** (ex 21. 745.)  
Malavenda.

*Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti commi:*

*18-bis.* Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

*8-ter.* Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma precedente sono stabilite con uno o più decreti del ministro delle finanze.

**22. 182.**  
La Commissione.

*Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

*37-bis.* Alla lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "esercizi di vendita" inserire le parole: "esclusi quelli di mera somministrazione".

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

ART. 42-bis — 1. Gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, sono ridotti, per gli anni 1998, 1999 e 2000, per una somma superiore all'uno per cento della somma occorrente per compensare le minori entrate derivanti. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appotrare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

**22. 136** (ex 21. 15.)  
Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*(Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte).*

1. All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« *6-bis.* In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e

di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ».

2. I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell'articolo 1, commi da 1 a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all'ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio.

**22. 01.**

La Commissione.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

*e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hano conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, al numero 127-*novies*), inserire in fine le seguenti parole: “con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*”;

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: “con esclusione dei mangimi per canarini”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: “lire 100.000” e “lire 200.000” rispettivamente con le seguenti: “lire 150.000” e “lire 250.000”.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-CDU.**

*Conseguentemente all'articolo 14, comma 26, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.*

**(A.C. 4354, sezione 2)**

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 23.

*(Riapertura dei termini  
per la riscossione).*

1. Fino al 31 dicembre 1998 i concessionari del servizio di riscossione e i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione possono compiere validamente gli atti e gli adempimenti previsti dall'articolo 97, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dagli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i cui termini siano scaduti alla data del 31 dicembre 1996. L'esercizio di tale facoltà è condizionato alla preventiva autorizzazione della direzione regionale competente per territorio e al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento di ognuna delle quote per le quali viene esercitata.

2. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda compiere gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme richiamate nel comma 1 relativamente a crediti già compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in domande di rimborso o di discarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo ha facoltà di revocare tali domande entro il 30 giugno 1998, con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,

n. 43; le domande revocate devono essere ripresentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1998. L'esercizio di tale facoltà è condizionato al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento dell'importo complessivo di ogni domanda revocata.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 23.

*Sopprimerlo.*

**23. 1.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

**23. 2.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**23. 3.**

Malavenda.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. La devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione viene effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale della regione o provincia autonoma medesima, affluite all'apposita contabilità speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale della riscossione, determinate e ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n.241, n. 241 del 1997.

**23. 4.**

Governo.

**(A.C. 4354, sezione 3)****ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 24.**

*(Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni).*

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonchè sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

2. L'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è abrogato.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonchè delle esigenze connesse alla finanza locale;

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;

c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;

d) eliminare le duplicazioni funzionali;

e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.

4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 24.**

*Sopprimerlo.*

**\*24. 1.**

Malavenda.

*Sopprimerlo.*

**\*24. 15** (ex 22. 13).

**Segue compensazione n. 12 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

Stucchi, Fontan, Dussin, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: n. 662, aggiungere le seguenti: nonchè il 20 per cento delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

**24. 23** (ex 22. 33).

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*24. 2.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*24. 16** (ex 22. 20).

Contento, Foti, Butti, Berselli, Zacchera, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Pezzoli, Bono, Valensise.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*24. 3** (ex 22. 47).

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\*24. 4.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\*24. 5.** (ex 22. 44).

Danese.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\*24. 6.** (ex 22. 39).

Frattini.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\*24. 17** (ex 22. 49).

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostilio, Pagano, Scoca.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\*24. 18** (ex 22. 26).

Fei, Bono, Valensise.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\*24. 19** (ex 22. 27).

Bono, Armani, Valensise.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\*24. 24** (ex 22. 30).

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le disposizioni dell'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, si applicano ai funzionari che si trovano nelle identiche posizioni di carriera, ancorché non in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

**24. 28.** (ex 22. 58).

Garra.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

**24. 27** (ex 22. 37)

Testa.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**24. 8.** (ex 22. 14).

Fontan.

*Sopprimere i commi 3 e 4*

**24. 21** (ex 22. 28).

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

Contento, Foti, Butti, Berselli, Zacchera, Alberto Giorgetti, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace.

*Al comma 3, dopo le parole: 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le seguenti: entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dopo le parole: 23 aprile 1953, n. 189 aggiungere le seguenti: con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulterà eventualmente in contrasto.*

**24. 29.**

Governo.

*Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) assicurare omogeneità di servizio amministrativo e di controllo sul territorio nazionale.*

**24. 26.** (ex 22. 34.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Carmelo Carrara, Grillo, Sanza, Panetta.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Il regolamento di cui al comma 3 prima della sua approvazione deve essere sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti.*

**24. 22** (ex 22. 29).

Valensise, Bono, Armani.

*Sopprimere il comma 4.*

**24. 14.**

Malavenda.

*Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis.

*(Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei Carabinieri).*

1. Con uno o più decreti legislativi, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo

fissa il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali.

2. Nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, per l'espletamento di attività specializzate, anche dagli altri ministeri competenti;

b) collocazione autonoma dei Carabinieri nell'ambito del Ministero della difesa secondo linee di dipendenza coerenti con la legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) esercizio di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze Armate;

2) concorso alle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze Armate stabilita dal capo di stato maggiore della Difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali;

4) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

c) revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordinali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e dei vigenti organici di personale.

3. I provvedimenti indicati nel comma 1, attuati anche con il recupero di risorse dal settore logistico-amministrativo da finalizzare in modo esclusivo all'area funzionale operativa assumeranno minori spese per lire 100 miliardi nel 1998, 150 miliardi nel 1999 e 200 miliardi nel 2000.

**24. 02** (ex 22. 05.)

Bono, Ascierio, Valensise, Armani, Radice.

*Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

24-bis. L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è abrogato.

**24. 01** (ex 22. 45).

Danese.

*Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis.

*(Funzioni e trattamento economico).*

1. Il personale immesso nell'area professionale tributaria, fino alla definizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 continua ad esercitare le funzioni proprie della qualifica di provenienza; a detto personale è attribuito in via provvisoria il trattamento economico previsto per la ex qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento con due anni di anzianità.

**24. 03.** (ex 22. 03.)

Leone.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

24-bis-1. Il primo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'articolo 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza.

**24. 04** (ex 22.0.17).

Governo.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997,

nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve

essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

#### **Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **(A.C. 4354, sezione 4)**

#### **ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **ART. 25.**

*(Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice).*

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 31 maggio 1998, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 1997, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1997. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 31 maggio 1998 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 10 per cento, per i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto. L'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto dalle azioni o quote possedute.

5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

6. Le società che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono chiederne l'applicazione con apposito modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare all'ufficio

delle entrate competente per territorio e versare l'imposta sostitutiva nella misura del 40 per cento, entro il 30 settembre 1998; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata in due quote di pari importo, entro il 30 gennaio e il 30 giugno 1999. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 25.

*Sopprimerlo.*

**25. 1.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

**25. 2.**

Malavenda.

*Al comma 1, le parole: entro il 31 maggio 1998 sono sostituite con: entro il 1° settembre 1998.*

**25. 12.**

Governo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 maggio 1998 con le seguenti: entro il 30 novembre 1998.*

**25. 8.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Sopprimere il comma 2.*

**25. 3.**

Malavenda.

*Al comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo, con il seguenti:*

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'INVIM, dell'IRAP e delle imposte ipotecarie e catastali, nella misura del 10 per cento; per beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

**25. 9.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al comma 2, dopo le parole: imposte sui redditi, aggiungere le seguenti: dell'IRAP.*

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento nonché alle imposte ipotecarie e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA e dell'INVIM.

**25. 20.**

Il Governo.

*Al comma 2 dopo le parole: nella misura del 10 per cento la virgola è sostituita dal punto e virgola e dopo le parole: l'imposta sul valore aggiunto il punto è sostituito da una virgola.*

**25. 11.**

La Commissione.

*Sopprimere il comma 3.*

**25. 4.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 4.*

**25. 5.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 5.*

**25. 6.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 6.*

**25. 7.**

Malavenda.

*Al comma 6, sostituire le parole: nella misura del 40 per cento entro il 30 novembre 1998; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata entro il 30 gennaio e al 30 giugno 1999 con le seguenti: nella misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 1998; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata entro il 15 dicembre 1998.*

**25. 10.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

**(A.C. 4354, sezione 5)**

**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 26.**

*(Esclusione di beni dal patrimonio  
d'impresa).*

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1997 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, può, entro il 20 aprile 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1998, mediante il paga-

mento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente le procedure per l'attribuzione della rendita catastale.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 26.

*Sopprimerlo.*

**26. 1.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

**26. 2.**

Malavenda.

*Al comma 1, sostituire le parole: può, entro il 20 aprile 1998 con le seguenti: e i soggetti di cui alla lettera h) dell'articolo 81 dello stesso decreto, possono entro il 30 settembre 1998.*

**26. 4.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: La norma si applica anche ai mobili dati in affitto nell'ambito dell'affitto dell'unica azienda.*

**26. 5.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Sopprimere il comma 2.*

**26. 3.**

Malavenda.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Utilizzo e pagamento avvengono secondo le stesse modalità di cui all'articolo 25, comma 6.*

**26. 6.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

#### (A.C. 4354, sezione 6)

#### ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 27.

*(Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997).*

1. Con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1997, e dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2.500 miliardi per l'anno 1998, a lire 3.000 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3.500 miliardi per l'anno 2000.

2. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario; ».

3. Nell'articolo 43, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole « , anche in deroga all'articolo 8, comma 1, lettera c), », sono soppresse.

4. La disposizione di cui al comma 3 ha effetto dal 1° aprile 1998.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 27.**

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**27. 1. (23. 3.)**

Stucchi, Fontan, Luciano Dussin, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**27. 2. (23. 8.)**

Bono, Armani, Valensise.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sostituire il comma 1 con il seguente.*

1. Dall'attuazione delle disposizioni concernenti l'amministrazione finanziarie sono assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2.500 miliardi per il 1998, lire 2.900 miliardi per il 1999 e a lire 3.350 miliardi per il 2000.

*Conseguentemente, al disegno di legge 4355-A, tabella A, inserire il seguente fondo negativo:*

1998: — ;  
1999: -100;  
2000: -150.

*Conseguentemente, alla tabella A — Accantonamenti di segno positivo —, apporre la lettera a) rispettivamente per 50 miliardi nel 1999 e 75 miliardi nel 2000 alle voci Presidenza del Consiglio e Ministero del tesoro.*

**27. 30.**

Governo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Dall'attuazione delle disposizioni previste alle lettere p) ed f) dell'articolo 15 sono assicurate maggiori entrate per lire 100 miliardi nel 1999 e lire 150 miliardi nel 2000. Dall'attuazione delle alte disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria sono assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2500 miliardi per il 1998, a lire 2900 miliardi per il 1999 e lire 3350 miliardi per il 2000.

**\*27. 3.**

Governo.

*Al primo comma, sostituire le parole: 2.500 miliardi, 3000 miliardi, 3.500 miliardi rispettivamente con le seguenti: 2.000 miliardi, 2.500 miliardi, 3000 miliardi.*

*Conseguentemente, ancora il Ministero delle finanze è autorizzato entro due mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sui superalcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**27. 5. (23. 18.)**

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

**27. 7. (\* 23. 6.)**

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

*Sopprimere il comma 2.*

- \* **27. 8.** (\*23. 2.)  
Giancarlo Giorgetti, Roscia,  
Apolloni, Pagliarini, Bagliani.

*Sopprimere il comma 2.*

- \***27. 9.** (\* 23. 11 e 23. 10.)  
Bono, Armani, Valensise, Antonio Pepe

*Sopprimere il comma 2.*

- \***27. 11.** (\* 23. 21.)  
Conte, Leone, Berruti, Armosino,  
Paroli, Viale.

*Al comma 2, capoverso i) sopprimere le parole: la consulenza tributaria ovvero.*

- 27. 12.** ( 23. 4. e 23.19)  
Molgora, Frosio Roncalli, Bagliani, Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Roscia.

*Al comma 2, capoverso i) sostituire la parola: consulenza con la seguente: patrocinio.*

- 27. 13.** (23. 5.)  
Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia, Bagliani, Apolloni.

*Sopprimere il comma 3.*

- \***27. 14.** (\* 23. 12 e 23.13.)  
Bono, Antonio Pepe, Armani, Valensise.

*Sopprimere il comma 3.*

- \***27. 15.** (\*23. 20.)  
Conte, Leone, Berruti, Armosino,  
Paroli, Viale

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Lo schema di regolamento è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari che esprimono il parere entro i successivi 40 giorni.

**27. 17.** (23. 14.)

Contento, Foti, Butti, Berselli, Zacchera, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoli, Bono, Valensise.

*Sopprimere il comma 4.*

- \***27. 18.** (\* 23. 15 e 23. 16.)  
Bono, Armani, Valensise, Antonio Pepe.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

*23-bis.*

1. Il Ministro del Tesoro pone in vendita le seguenti quote del capitale sociale dell'ENI s.p.a.:

*a)* entro il 31 gennaio 1998, una quota pari al 15 per cento;

*b)* entro il 30 giugno 1998, una quota pari al 15 per cento.

2. Il Ministro del Tesoro pone in vendita le seguenti quote di capitale sociale dell'ENEL s.p.a.:

*a)* entro il 31 marzo 1998 una quota pari al 25 per cento;

*b)* entro il 30 giugno 1998 una quota pari al 26 per cento.

3. Le modalità di vendita dei pacchetti azionari di cui ai precedenti commi sono demandate alla determinazione del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria, commercio e artigianato e del Ministro dell'Ambiente.

Per ognuna delle operazioni elencate alle lettere *a)* e *b)* è previsto il ricorso al sistema di offerta pubblica di vendita se-

condo le finalità del conseguimento di ottimali risultati di vendita.

**27. 01.** (23. 02.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone,  
Volontè, Marinacci, Carrara.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31

marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui

agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modi-

ficazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera *b*0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hano conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**(A.C. 4354, sezione 7)****ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 28.

**TITOLO II****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA****CAPO I****SANITÀ**

ART. 28.

*(Interventi di razionalizzazione della spesa).*

1. Per l'anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore all'1,5 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per l'esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998. Nella determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio, relativi alle singole aziende, le regioni devono tener conto dei risultati conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione della spesa e di risanamento del bilancio, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione e di risanamento. Devono comunque essere salvaguardati gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionale e regionali nonché gli *standard* qualitativi in atto nelle singole strutture. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, la regione stabilisce modalità e limiti entro

i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali delegano ai dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nonché dei dipartimenti extraospedalieri complessi se individuati dall'azienda unità sanitaria locale quali centri di costo e di responsabilità, nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita, l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del diritto civile e nel rispetto dei principi di buona amministrazione. Il direttore generale assicura la vigilanza e la verifica dei risultati delle attività di cui al presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrale e regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di risparmio sopra indicati le regioni possono modulare diversamente i limiti di spesa previsti dal presente comma per le aziende del Servizio sanitario nazionale a bassa densità demografica e situate nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.

2. In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, delle regioni, nonché delle relative aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle attività di programmazione e di controllo, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applica una riduzione della quota spettante che non può complessivamente superare il 3 per cento. Le riduzioni sono proposte dal Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni individuano le modalità per l'attribuzione delle diverse responsabilità ai direttori generali, ai dirigenti e al restante personale, per l'adempimento degli obblighi derivanti alle aziende sanitarie dalle disposizioni del presente comma,

eventualmente valutando l'opportunità di tenerne conto ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, in base al principio di responsabilità, individuano obiettivi di qualità e di risparmio ai fini degli istituti contrattuali variabili.

3. Le regioni definiscono ogni anno con i direttori generali nell'ambito dei bilanci di previsione delle aziende unità sanitarie locali, l'attribuzione di un fondo destinato alle strutture dipartimentali e distrettuali, individuate dall'azienda quali centri di costo e responsabilità, per le attività di prevenzione sulla base delle competenze istituzionali previste dalle normative o nell'ambito di progetti obiettivo approvati a livello regionale e aziendale.

4. Alle regioni che, entro la data del 31 marzo 1998, non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non abbiano provveduto alla realizzazione delle residenze territoriali necessarie per la definitiva chiusura dei residui ospedali psichiatrici e per i servizi e le esigenze di residenzialità per gli utenti provenienti dal territorio si applicano le sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo. Il Ministro della sanità verifica l'adeguatezza e la realizzazione dei suddetti programmi, con particolare riferimento alle dimissioni dai residui ospedali psichiatrici dei degenti con patologia psichiatrica che, attraverso progetti personalizzati, devono essere inseriti in strutture extraospedaliere, a tal fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro.

5. Le disponibilità del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la

tutela delle fasce deboli. Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e derivanti dalla minore spesa dovuta alla dimissione di pazienti da strutture sanitarie private accreditate, sono utilizzate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo « Tutela della salute mentale » nonché, a titolo incentivante, a favore di aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere che abbiano attuato i programmi di chiusura dei residui ospedali. La quota dei fondi da attribuire alle regioni ai sensi del presente comma è determinata dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla salute mentale e dell'Istituto superiore di sanità, acquisisce di dati relativi all'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine dell'individuazione degli indicatori di salute, della tariffazione delle prestazioni e della redazione del progetto obiettivo « Tutela della salute mentale » all'interno del piano sanitario nazionale.

6. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I beni mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dimessi possono essere utilizzati per attività di carattere sanitario, diverse dalla degenza o ospitalità di pazienti psichiatrici dimessi o di nuovi casi, ovvero possono essere destinati dall'azienda unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione »; dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal predetto

progetto obiettivo, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario».

7. L'obbligo del pareggio di bilancio previsto per le aziende ospedaliere dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è esteso ai presidi ospedalieri delle aziende unità sanitarie locali con autonomia economico-finanziaria e contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo.

8. Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In particolare:

a) raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori *standard* nazionali o locali. Le attività ospedaliere sono oggetto di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della qualità, dell'appropriatezza, della accessibilità e del costo. A tali fini sono promossi interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati all'attività di controllo esterno e l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;

b) le aziende unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta supportando i sanitari nell'individuazione di linee di intervento appropriate al fine di ottenere il miglior rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dal Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalle più comuni patologie cronico-degenerative. A tal fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'adozione dei percorsi diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio centrale di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello locale.

10. All'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono aggiunte, in fine, le parole: « ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali ». L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — (*Profilassi del personale*). —  
1. Il personale di cui all'articolo 37 è sottoposto ai trattamenti di profilassi che siano ritenuti necessari dall'autorità sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali ».

11. Il Ministro della sanità, avvalendosi anche del sistema informativo sanitario vigila sull'attuazione del Piano sanitario nazionale e sulla attività gestionale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di contrastare inerzie, dispersioni e sprechi nell'utilizzo delle risorse.

12. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, finalizzato al riordino della medicina penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

13. Il decreto di cui al comma 12 è emanato in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasferire personale e strutture sanitarie dall'Amministrazione penitenziaria alle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, prevedendo per il personale in convenzione il passaggio a domanda entro sei mesi dall'adozione del decreto legislativo;

b) prevedere per il personale addetto alle funzioni di assistenza sanitaria negli istituti penitenziari specifici percorsi formativi;

c) ridurre contemporaneamente, e in maniera proporzionale, i rispettivi ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia;

d) attribuire al Fondo sanitario nazionale gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia in rapporto alla popolazione penitenziaria presente nelle regioni;

e) attuare un riordino e una razionalizzazione delle disposizioni normative inerenti la medicina penitenziaria.

14. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo

sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991.

15. La previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica altresì al personale non sanitario delle aziende unità sanitarie locali, inquadrato in maniera difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, « Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ». L'annullamento degli inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni per titoli integrati da colloquio, ai quali siano stati ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima, ancorchè sprovvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente, non si procede alla rinnovazione della procedura selettiva, sempreché venga confermato dall'amministrazione che tale procedura si sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'articolo 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sempreché rappresentino spesa consolidata nei bilanci delle aziende sanitarie.

16. È fatto salvo quanto stabilito dal comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente a quanto previsto per l'ente pubblico Croce rossa italiana, per quanto riguarda l'assunzione delle unità che operano con contratto a trentasei ore settimanali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il

personale militare con contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 1996.

17. Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della sanità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:

a) cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

b) cittadini di paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

18. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, provvedendo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 28.

*Sopprimerlo.*

**28. 1.** (ex 24. 1537)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*28. 2.** (ex 24. 1543)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

#### **Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**\*28. 3.** (ex 24. 42)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere.*

**28. 4.** (ex 24. 43)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi.*

**28. 5.** (ex 24. 44)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi con le seguenti: , pur mantenendo i livelli standard di erogazione ai cittadini.*

**28. 6.** (ex 24. 46)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi, con le seguenti: da conseguire mediante azioni correttive della non conformità delle attrezzature e delle inefficienze produttive.*

**28. 7.** (ex 24. 33)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di beni e servizi aggiungere le seguenti: nonché di attività accessorie.*

**28. 8.** (ex 24. 143)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a livello regionale.*

**28. 9** (ex 24. 45)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore all'1,5 per cento, con le parole: non inferiore al 2,25 per cento.*

*Conseguentemente, alla tabella A allegata all'A.C. n. 4355-A, apportare all'accantonamento relativo al Ministero della sanità la seguente variazione:*

Ministero della sanità:

1998: + 150;

1999: + 150;

2000: + 150.

**28. 400** (Nuova formulazione).

Il Governo.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**28. 10** (ex 24. 78)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con il seguente: Il direttore generale avvia a questo scopo processi di programmazione dell'acquisizione di beni e servizi definendone entità e tipologia in rapporto alle attività delle strutture dell'Azienda e individuando gli acquisti che per rilevanza economica ed omogeneità devono essere attuati in modo unificato.*

**Seguono le compensazioni n. 13 e 14 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**28. 11.** (ex 24. 145 e 24. 31)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: relativi alle singole aziende.*

**28. 12.** (ex 24. 77)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**28. 13.** (ex 24. 79)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: in atto nelle singole strutture, con le seguenti: in modo che rientrino nella media verifica statisticamente in ambito nazionale.*

**28. 14.** (ex 24. 34)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In particolare deve essere garantita negli ospedali classificati dell'emergenza-urgenza la presenza e fun-*

zionalità nelle ventiquattro ore giornaliere, dei servizi propri di un ospedale così classificato.

**28. 15.** (ex 24. 180 e 24.16)  
Benedetti Valentini, Conti, Bono, Valensise

*Al comma 1, sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**28. 16.** (ex 24. 48)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi,.

**28. 17.** (ex 24. 80)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:* Nel rispetto della normativa comunitaria, *fino a:* delegato, *con le seguenti:* I direttori generali definiscono le modalità e i limiti entro qui delegare.

**28. 18.** (ex 24. 81)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:* la regione stabilisce, *fino a:* delegato, *con le seguenti:* i direttori generali definiscono le modalità e i limiti entro qui delegare.

**28. 19.** (ex 24. 71)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole:* nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita,.

**28. 20.** (ex 24. 72)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole:* per i quali risultino inopportune, *fino alla fine del periodo.*

**28. 21.** (ex 24. 73)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da:* per i quali risultino inopportune, *fino a:* diritto civile e.

**28. 22.** (ex 24. 74)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.*

**28. 23.** (ex 24. 75)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole da:* , anche avvalendosi, *fino alla fine del periodo.*

**28. 191.** (ex 24. 76.)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole:* a bassa densità demografica.

**28. 24.**  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*28. 25.** (ex 24. 1544)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*28. 26.** (ex 24. 69)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,  
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini,  
Roscia.

*Al comma 2, sopprimere il primo e terzo periodo.*

**28. 27.**

Governo.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , entro i termini stabiliti.*

**28. 28.** (ex 24. 70)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,  
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini,  
Roscia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i dati indispensabili, con le seguenti: i dati previsti dalla normativa vigente relativi.*

**28. 29.** (ex 24. 202)

Massidda, Baiamonte, Burani,  
Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo,  
Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo,  
Del Barone.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: attività di programmazione e di controllo, aggiungere le seguenti: ovvero non venga documentata giusta causa.*

**28. 30.** (ex 24. 54)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,  
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini,  
Roscia.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: complessivamente.*

**28. 32.** (ex 24. 55)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,  
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini,  
Roscia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 2 per cento.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**28. 33.** (ex 24. 58)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,  
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini,  
Roscia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 2,5 per cento.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**28. 34.** (ex 24. 57)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,  
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini,  
Roscia.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 2,7 per cento.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**28. 35.** (ex 24. 56)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,  
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini,  
Roscia.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: che non può complessivamente superare il 3 per cento., aggiungere le se-*

guenti: fino al raggiungimento della percentuale di risparmio di cui al comma 1.

**28. 31.** (ex 24. 35)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: previo parere, fino alla fine del periodo.*

**28. 36.** (ex 24. 59)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: previo parere, fino alla fine del periodo, con le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.*

**28. 37.** (ex 24. 62)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: previo parere, fino alla fine del periodo, con le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.*

**28. 38.** (ex 24. 60)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: previo parere, fino alla fine del periodo, con le seguenti: previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.*

**28. 39.** (ex 24. 61)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: ai dirigenti, fino alla fine del periodo.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**28. 40.** (ex 24. 47)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: , eventualmente, fino alla fine del periodo.*

**28. 41.** (ex 24. 63)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: eventualmente valutando l'opportunità di tenere, con la seguente: tenendone.*

**28. 42.** (ex 24. 64)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per l'anno successivo.*

**28. 43.** (ex 24. 65)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: e di risparmio.*

**28. 201.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*28. 44.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*28. 45.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*\*28. 46.** (ex 24. 1536)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 4.*

**Seguono compensazioni n. 7 e n. 8 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**\*\*28. 47.** (ex 24. 66)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,  
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 4, sopprimere le parole: entro la data del 31 marzo 1998.*

**28. 198.** (ex 24. 229.)

Carlesi.

*Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: entro aggiungere le seguenti: e non oltre.*

**28. 48.** (ex 24. 67)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,  
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la data con le seguenti: il termine perentorio del.*

**28. 49.** (ex 24. 68)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,  
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: marzo 1998 con le seguenti: novembre 1998.*

**28. 50.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: marzo 1998 con le seguenti: luglio 1998.*

**28. 51.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: marzo 1998 con le seguenti: giugno 1998.*

**28. 52.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: marzo 1998 con le seguenti: maggio 1998.*

**28. 53.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: marzo 1998 con le seguenti: aprile 1998.*

**28. 54.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**28. 55.** (ex 24. 110)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,  
Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Da parte del Ministero della sanità vengono nominati commissari regionali ad acta per verificare l'attuazione e l'adeguatezza di quanto previsto dal progetto obiettivo: Tutela della Salute mentale; 1994-1996 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994.*

**28. 56.** (ex 24. 181)

Carlesi, Bono, Valensise.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da:* con particolare riferimento fino alla fine del comma.

**28. 57.** (ex 24. 50)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da:* che, attraverso fino alla fine del comma.

**28. 58.** (ex 24. 52)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:* attraverso progetti personalizzati.

**28. 199.** (ex 24. 51.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:* a tal fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro.

**\*28. 59.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:* a tal fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro.

**\*28. 60.**

Malavenda.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Entro il 1° gennaio 1998 tutte le regioni dovranno completare il processo di aziendalizzazione ed i meccanismi di contabilità previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

**28. 61.** (ex 24. 203)

Massidda, Baiamonte, Burani, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*28. 62.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*28. 63.** (ex 24. 53)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.*

**28. 64.** (ex 24. 101)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* azioni di sostegno volte con le seguenti: progetti volti.

**28. 65.** (ex 24. 100)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da:* ovvero di progetti fino alla fine del periodo.

**28. 66.** (ex 24. 105)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

**28. 67.** (ex 24. 102)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Per le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari regionali ad *acta* al fine di realizzare quanto previsto dal progetto obiettivo: tutela della salute mentale.

**28. 68.** (ex 24. 228)

Carlesi.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da:* utilizzate per la con le seguenti: destinate alla.

**28. 69.** (ex 24. 103)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.*

**28. 70.** (ex 24. 104)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole:* è determinata con le seguenti: è proposta.

**28. 71.** (ex 24. 95)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari di competenza.

**28. 72.** (ex 24. 97)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* previo parere delle Commissioni parlamentari di competenza.

**28. 73.** (ex 24. 96)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

**28. 74.** (ex 24. 182)

Migliori, Zacchera, Bono, Valensise.

*Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole:* della tariffazione delle prestazioni e.

**28. 75.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Sopprimere il comma 6.*

**28. 76.**

Malavenda.

*Al comma 6 sostituire le parole:* possono essere utilizzati per attività di carattere sanitario, diverse dalla degenza o ospitalità di pazienti psichiatrici dimessi o di nuovi casi con le seguenti: possono essere utilizzati per attività di carattere sanitario, purché diverse dalla prestazione di servizi per la salute mentale o dalla degenza o ospitalità di pazienti dimessi o di nuovi casi.

**28. 600.**

La Commissione.

*Sopprimere il comma 7.*

**\*28. 77.** (ex 24. 98)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Sopprimere il comma 7.*

**\*28. 78.** (ex 24. 1545)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 7.*

**\*28. 200.** (ex 24. 204.)

Massidda, Baiamonte, Burani, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole:* purché le stesse ricevano il pagamento delle prestazioni secondo le tariffe (o il tariffario) DRG.

**28. 79.** (ex 24. 99)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* Le regioni e le province autonome stabiliscono la retribuzione a tariffa differenziata (DRG – Diagnostic Related Group) che le aziende unità sanitarie locali corrispondono per le prestazioni ospedaliere, a seconda che le prestazioni siano fornite da Aziende ospedaliere autonome oppure da Ospedali di unità sanitaria locale.

*7-ter.* Le regioni e le province autonome stabiliscono altresì che le prestazioni rese dalle Aziende ospedaliere vengono retribuite a tariffa differenziata (DRG – Diagnostic Related Group) quanto alle prestazioni classificate di “alta specializzazione”, ed invece a “quota capitaria” per le prestazioni classificate di media e bassa assistenza.

**28. 80.** (ex 24. 183)

Benedetti Valentini, Conti, Bono, Valensise.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*28. 81.** (ex 24. 1546)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*28. 82.** (ex 24. 129)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

8. Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, stabiliscono i limiti massimi complessivi di spesa a carico del Fondo sanitario nazionale calcolati su basi epidemiologiche verificate e adottano una programmazione che garantisca il bilancio in pareggio.

**28. 83.** (ex 24. 36)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

8. Le regioni e le province autonome avvalendosi dei propri uffici, verificano presso ciascuna azienda sanitaria, l'effettiva adozione di sistemi di controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni, nonché della economicità ed efficacia nell'impiego delle risorse economico-finanziarie-patrimoniali. La verifica è altresì in funzione della promozione del controllo di gestione aziendale, come metodo di valutazione dei risultati. La regione, a tal fine, può avvalersi di organizzazioni o agenzie specializzate esterne, ai sensi della vigente normativa. L'azienda sanitaria istituisce un servizio di controllo interno di gestione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e sue successive modificazioni per la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse nonché dell'imparzialità e del buon andamento della attività aziendale. La verifica è svolta

mediante valutazioni comparate dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

**28. 84.** (ex 24. 198)

Massidda, Baiamonte, Burani, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

*Al comma 8, sopprimere le parole da:* in attuazione, *fino a:* modificazioni.

**28. 85.** (ex 24. 130)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 8, sopprimere le parole da:* in attuazione, *fino a:* sanitaria ed.

**28. 86.** (ex 24. 84)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 8, sopprimere le parole da:* ed in coerenza, *fino a:* modificazioni.

**28. 87.** (ex 24. 83)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 8, sopprimere le parole:* pubblica e privata.

**28. 88.** (ex 24. 85)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 8, sostituire le parole:* pubblica e privata, *con le seguenti:* sia essa pubblica o privata.

**28. 89.** (ex 24. 86)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 8, sopprimere le parole da:* ivi compresi, *fino a:* istituzioni sanitarie.

**28. 90.** (ex 24. 87)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 8, sopprimere le parole:* presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per.

**28. 91.** (ex 24. 88)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 8, sopprimere le parole:* i limiti massimi di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e.

**28. 92.** (ex 24. 90)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 8, sopprimere le parole da:* e i preventivi, *fino alla fine del comma.*

**28. 93.** (ex 24. 82)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 8, sopprimere le parole:* e i preventivi annuali delle prestazioni.

**28. 94.** (ex 24. 89)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 8, sopprimere le parole da:* nonché, *fino alla fine del comma.*

**28. 95.** (ex 24. 91)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 8, sopprimere le parole: gli indirizzi e.*

**28. 96.** (ex 24. 92)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 8, sopprimere le parole: e le modalità.*

**28. 97.** (ex 24. 93)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Nel rispetto del principio della libera scelta del luogo di cura, i limiti di spesa, di cui al comma precedente, sono determinati tenendo conto del maggior vantaggio economico delle prestazioni senza distinzione fra struttura sanitaria pubblica e privata.

**28. 98.** (ex 24. 1483)

Peretti, Baccini, Fabris, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Sopprimere il comma 9.*

**\*28. 99.** (ex 24. 1547)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 9.*

**\*28. 100.** (ex 24. 94)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, all'alinea, sopprimere le parole: , le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.*

**28. 101.** (ex 24. 119)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, all'alinea, dopo le parole: ospedaliere aggiungere: ciascuna nell'ambito delle proprie competenze.*

**28. 102.** (ex 24. 219)

Del Barone, Peretti, Giovanardi, Fabris.

*Al comma 9, all'alinea, sopprimere le parole: vigilanza e.*

**28. 103.** (ex 24. 117)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, all'alinea, sopprimere le parole: e controllo.*

**28. 104.** (ex 24. 118)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, all'alinea, sopprimere le parole: corretto ed.*

**28. 105.** (ex 24. 120)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, all'alinea, sopprimere le parole: ed efficace.*

**28. 106.** (ex 24. 121)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, sopprimere la lettera a).*

**28. 107.** (25. 1548)

Malavenda.

*Al comma 9, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente:*

raccogliono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi. A tal fine si avvalgono anche di appositi nuclei di esperti di cui facciano parte rappresentanti ed istituzioni sanitarie pubbliche e private nonché delle categorie professionali interessate. In caso di ingiustificato scostamento dai valori standard nazionali o regionali adottano tempestive azioni correttive.

**28. 108.** (ex 24. 220)

Del Barone, Peretti, Giovanardi, Fabris.

*Al comma 9, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: ed analizzano.*

**28. 109.** (ex 24. 122)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera a), primo periodo, dopo le parole: livelli di assistenza aggiungere le seguenti: sanitaria pubblica e privata.*

**28. 110.** (ex 24. 124)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: o locali con le seguenti: corretti su basi epidemiologiche.*

**28. 111.** (ex 24. 37)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera a), sopprimere il secondo periodo.*

**28. 112.** (ex 24. 126)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: attività ospedaliere aggiungere le seguenti: e servizi sanitari pubblici e privati accreditati al Servizio sanitario nazionale.*

**28. 113.** (ex 24. 159)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: attività ospedaliere aggiungere le seguenti: e i servizi sanitari pubblici e privati.*

**28. 114.** (ex 24. 158)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: attività ospedaliere aggiungere le seguenti: e i servizi sanitari.*

**28. 115.** (ex 24. 128)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: attività ospedaliere aggiungere le seguenti: pubbliche e private.*

**28. 116.** (ex 24. 111)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: attività ospedaliere aggiungere le seguenti: pubbliche o private accreditate.*

**28. 117.** (ex 24. 112)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera a), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché di un'analisi e valutazione delle liste di attesa.*

**28. 118.** (ex 24. 157)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera a), sopprimere il terzo periodo.*

**28. 119.** (ex 24. 127)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole da: esterno fino alla fine del periodo.*

**28. 120.** (ex 24. 114)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole da: esterno fino alla fine del periodo, con le seguenti: di cui al presente comma.*

**28. 121.** (ex 24. 115)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole da: e l'impiego fino alla fine del periodo.*

### **Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**28. 122.** (ex 24. 49)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera a), terzo periodo, sostituire la parola: protocolli con le seguenti: linee guida redatte dalle società scientifiche delle corrispondenti specialità, d'intesa con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO).*

**28. 123.** (ex 24. 201)  
Massidda, Baiamonte, Burani, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

*Al comma 9, lettera a), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: dell'appropriatezza.*

**28. 124.** (ex 24. 125)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, sopprimere la lettera b).*

**\*28. 125.** (ex 24. 1549)  
Malavenda.

*Al comma 9, sopprimere la lettera b).*

**\*28. 126.** (ex 24. 116)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) le aziende unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei medici di medicina*

generale e dei pediatri di libera scelta, sentiti l'Ordine dei medici e le organizzazioni sindacali di categoria.

**28. 127.** (ex 24. 38)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: esercitano con le seguenti: possono esercitare.*

**28. 128.** (ex 24. 150)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole da: e fornendo fino alla fine della lettera.*

**28. 129.** (ex 24. 151)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: l'uniforme applicazione in ambito locale con le seguenti: l'applicazione.*

**28. 130.** (ex 24. 152)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: che sono adottati dal Ministero della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalle più comuni patologie cronico-degenerative.*

**28. 131.**  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Al comma 9, lettera b), sopprimere il secondo periodo.*

**28. 132.** (ex 24. 153)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis.* Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il servizio sanitario cesserà di sostenere gli oneri delle prestazioni di fisioterapia e riabilitazione che siano prive di efficacia documentata per il paziente non rispondano ai criteri della *evidence based medicine*. A tal fine il Ministero della sanità, di intesa con le regioni, istituisce un gruppo tecnico composto da non più di dieci membri, con il compito di identificare la tipologia delle prestazioni che rispondano ai requisiti citati.

**28. 133.**  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre

*Al comma 9, sopprimere la lettera c).*

**\*28. 134.** (ex 24. 1550)  
Malavenda.

*Al comma 9, sopprimere la lettera c).*

**\*28. 135.** (ex 24. 154)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da: avvalendosi fino alla fine del periodo.*

**28. 136.** (ex 24. 149)  
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera c), sostituire le parole: avvalendosi fino alla fine della lettera con le seguenti:* è soppresso e sostituito da osservatori regionali che avvalendosi dei dati forniti dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere compiono indagini e forniscono indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello locale.

**28. 137.** (ex 24. 214)

Massidda, Baiamonte, Burani, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

*Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da:* dalle aziende unità fino a: ospedaliere.

**28. 138.** (ex 24. 146)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da:* e fornisce indicazioni fino alla fine del periodo.

**28. 139.** (ex 24. 155)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole:* utili ad orientare le decisioni a livello locale.

**28. 140.** (ex 24. 156)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 9, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il servizio sanitario cesserà di sostenere gli oneri

delle prestazioni di fisioterapia e riabilitazione che siano prive di efficacia documentata per il paziente e non rispondano ai criteri della *evidence based medicine*. A tal fine il Ministero della sanità, d'intesa con le regioni, istituisce un gruppo tecnico composto da non più di 10 membri, con il compito di identificare la tipologia delle prestazioni che rispondano ai requisiti citati.

**28. 141.** (ex 24. 32)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Roscia.

*Sopprimere il comma 10.*

**\*28. 142.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 10.*

**\*28. 143.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Sopprimere il comma 11.*

**28. 144.** (ex 24. 1551)

Malavenda.

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Il Ministro della sanità vigila sull'attuazione del Piano sanitario nazionale mediante l'istituzione di un sistema informativo socio-sanitario. Esercita il potere di accesso ed ispezione amministrativa di cui al decreto 29 agosto 1984, n. 528, convertito in legge 29 agosto 1984, n. 773 e di cui alla legge 1 febbraio 1989, n. 37. Promuove eventuali interventi per l'esercizio a livello centrale delle funzioni di studio e di controllo dei costi e dei risultati al fine di esercitare una funzione di indirizzo e di valutazione dei coefficienti di maggiore benessere nazionale e regionale secondo le indicazioni del Consiglio di Europa e dell'organizzazione mondiale della sanità.

**28. 145.** (ex 24. 207)

Massidda, Baiamonte, Burani, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

*Al comma 11, dopo le parole: sistema informativo sanitario aggiungere le seguenti: e della collaborazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario nazionale.*

**28. 146.** (ex 24. 208)

Massidda, Baiamonte, Burani, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

*Al comma 11, sopprimere le parole da: e sulla attività gestionale, fino alla fine del comma.*

**28. 147.** (ex 24. 141)

Cè, Giorgetti Giancarlo, Roscia.

*Al comma 11, sopprimere le parole da: e sulla attività, fino a: aziende ospedaliere.*

**28. 148.** (ex 24. 148)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 11, sostituire le parole da: e sulla attività, fino alla fine del comma, con le seguenti: con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati, a livello regionale.*

**28. 149.** (ex 24. 28)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 11, sostituire le parole da: e sulla attività, fino alla fine del comma, con le seguenti: con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati.*

**28. 150.** (ex 24. 27)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 11, sostituire le parole da: delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, con le seguenti: delle regioni.*

**28. 151.** (ex 24. 39)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 11, sopprimere le parole da: al fine di, fino alla fine del comma.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**28. 152.** (ex 24. 23)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Sopprimere il comma 12.*

**\*28. 153.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 12.*

**\*28. 154.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Al comma 12, sostituire le parole: Il Governo è delegato ad emanare con le seguenti: Il Parlamento deve emanare.*

**28. 155.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 13.*

**28. 156.**

Malavenda.

*Al comma 13, sopprimere la lettera a).*

**28. 157.**

Malavenda.

*Al comma 13, lettera a), dopo le parole: dall'adozione del provvedimento legislativo aggiungere le seguenti:* rafforzando in maniera significativa la presenza giornaliera del personale medico e paramedico nelle strutture interne dell'amministrazione penitenziaria.

**28. 158.**

Malavenda.

*Al comma 13, sopprimere la lettera b).*

**28. 159.**

Malavenda.

*Al comma 13, sopprimere la lettera c).*

**28. 160.**

Malavenda.

*Al comma 13, sostituire le parole: ridurre contemporaneamente con le seguenti:* aumentare contemporaneamente.

**28. 161.**

Malavenda.

*Al comma 13, sopprimere la lettera d).*

**28. 162.**

Malavenda.

*Al comma 13, sopprimere la lettera e).*

**28. 163.**

Malavenda.

*Al comma 13, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*f)* istituire una Commissione di controllo sulla medicina penitenziaria a cui partecipino rappresentati dei detenuti.

**28. 194.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 14.*

**Segue compensazione n. 4 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**28. 164.** (ex 24. 24)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 14, sopprimere le parole da: conseguentemente fino alla fine del comma.*

**28. 165.** (ex 24. 25)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 4, quarto comma primo periodo, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è soppressa la parola: "almeno"; all'articolo 5 del decreto legislativo di cui sopra è aggiunto il seguente comma: *5-bis.* Lo specializzando ha diritto ad un periodo di congedo ordinario pari a quello previsto per il personale medico dipendente a tempo pieno del Servizio sanitario nazionale.

**Seguono le compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**28. 192.** (ex 24. 260.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

*Sopprimere il comma 15.*

**\*28. 166.** (ex 24. 231)

Governo.

*Sopprimere il comma 15.*

**\*28. 167.**

Malavenda.

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

15. Alle situazioni derivanti da provvedimenti di inquadramento di personale sanitario delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale disposti in difformità all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761, del 20 dicembre 1979, fino al 31 dicembre 1987, si applica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si procede alla rinnovazione della procedura concorsuale qualora il personale interessato abbia acquisito nel frattempo un diverso inquadramento per effetto del concorso pubblico, ovvero nei casi in cui gli inquadramenti siano stati attuati in base a procedure selettive. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare oneri aggiuntivi.

**28. 168.** (ex 24. 232)

Governo.

*Sopprimere il comma 16.*

**\*28. 169.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Sopprimere il comma 16.*

**\*28. 170.**

Malavenda.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. Dal 1° gennaio 1998, in attesa del regolamento previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 517 del 1993, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, previa regolamentazione da emanarsi in conformità ai principi previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, possono consentire alle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale di provvedere all'assunzione di personale mediante la procedura del corso-concorso.

**28. 171.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. Dal 1° gennaio 1998, in attesa del regolamento previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 517 del 1993, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, previa regolamentazione da emanarsi in conformità ai principi previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, possono consentire alle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale di provvedere all'assunzione di personale mediante la procedura del corso-concorso.

**28. 172.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. Il personale medico del servizio sanitario nazionale che abbia ricoperto, per un periodo non inferiore a 5 anni, con atto formale di data certa, le funzioni di primario, ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, viene inquadrato nella posizione apicale, subordinatamente alla verifica da parte dell'amministrazione di appartenenza, dei carichi di lavoro e della permanenza nella pianta organica del posto ricoperto per incarico.

**28. 173.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. Dal 1° gennaio 1998, il personale medico del servizio sanitario nazionale che abbia ricoperto, per un periodo non inferiore a 5 anni, con atto formale di data certa, le funzioni di primario, ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, viene inquadrato nella posizione apicale, subordinatamente alla verifica da parte dell'amministrazione di

appartenenza, dei carichi di lavoro e della permanenza nella pianta organica del posto ricoperto per incarico.

**28. 174.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. Inoltre, il personale medico del servizio sanitario nazionale che abbia ricoperto, per un periodo non inferiore a 5 anni, con atto formale di data certa, le funzioni di primario, ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, viene inquadrato nella posizione apicale, subordinatamente alla verifica da parte dell'amministrazione di appartenenza, dei carichi di lavoro e della permanenza nella pianta organica del posto ricoperto per incarico.

**28. 175.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Sopprimere il comma 17.*

**\*28. 193.** (ex 24. 1554.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 17.*

**\*28. 176.** (ex 24. 131)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giorgetti  
Giancarlo, Roscia.

*Al comma 17, all'alinea, sopprimere le parole da: nell'ambito, fino ad: autorizzano, con le seguenti: che provvedono ad assumersi il relativo e specifico onere, autorizzano.*

**Seguono le compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale**

**28. 177.** (ex 24. 18)

Carlo Pace.

*Al comma 17, sostituire le parole da: nell'ambito, fino ad: autorizzano, con le seguenti: che provvedono ad assumersi il relativo e specifico onere, autorizzano.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

17-bis. Per la copertura del relativo onere, il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle presente legge, un decreto legislativo avente per oggetto la riconduzione a tassazione dei redditi da capitale corrisposti a soggetti non residenti mediante l'applicazione di imposta sostitutiva nella medesima misura dovuta dai soggetti residenti.

**Seguono le compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale**

**28. 178.** (ex 24. 186)

Carlo Pace, Bono.

*Al comma 17, all'alinea, sostituire le parole da: del Fondo ad essa destinata, con le seguenti: di un Fondo speciale nazionale predeterminato ed invalicabile.*

**28. 179.** (ex 24. 41)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,  
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

*Al comma 17, sopprimere la lettera a).*

**\*28. 180.** (ex 24. 132)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 17, sopprimere la lettera a).*

**\*28. 181.** (ex 24. 1538)

Malavenda.

*Al comma 17, lettera a), sostituire le parole: o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, con le se-*

*guenti*: competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie.

**28. 182.** (ex 24. 134)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 17, lettera a), sostituire le parole: non sono con la seguente: siano.*

**28. 183.** (ex 24. 135)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 17, lettera a), sostituire le parole: e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, con le seguenti: purché la regione possa rivalersi direttamente sul Paese d'origine.*

**28. 184.** (ex 24. 136)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giorgetti Giancarlo, Roscia.

*Al comma 17, sopprimere la lettera b).*

**\*28. 185.** (ex 24. 133)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giorgetti Giancarlo, Roscia.

*Al comma 17, sopprimere la lettera b).*

**\*28. 186** (ex 24. 1555)

Malavenda

*Sopprimere il comma 18.*

**28. 187** (ex 24. 1557)

Malavenda.

*Al comma 18, dopo le parole: Valle d'Aosta, aggiungere le parole: e la regione Friuli-Venezia Giulia, e dopo le parole: legge 23 dicembre 1994, n. 724, aggiungere le parole: e all'articolo 1, comma 144, della legge 22 dicembre 1996, n. 662.*

**28. 450.**

Governo.

*Al comma 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta eccezione delle spese specifiche sostenute ai sensi del precedente comma 17.*

**Seguono le compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale**

**28. 189.** (ex 24. 188)

Paolo Pace, Bono, Valensise.

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

*18-bis.* Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme per la trasformazione delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere in SpA a capitale pubblico.

**28. 190.** (ex 24. 1484)

Peretti, Baccini, Fabris Giovannardi, Manziona, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostilio, Paganò, Scoca.

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:*

ART. 28-bis.

*(Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale).*

1. Dopo il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente:

*34-bis.* Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel piano sanitario nazionale le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal piano stesso. la Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del fondo sanitario nazionale ai

sensi del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

**28. 01.**

Governo.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

**ART. 54-bis.**

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

**ART. 54-bis.**

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle pro-

cedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effet-

tuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera *b*0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

*a)* sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

*b)* al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-*novies*), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**(A.C. 4354, sezione 8)****ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 29.***(Specialisti ambulatoriali convenzionati).*

1. Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età. Gli specialisti ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997, abbiano almeno 55 anni di età mantengono il precedente incarico di medicina ambulatoriale a condizione che non si trovino in trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari anche di altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1° marzo 1998. Le ore già coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma sono rese indisponibili. Con lo stesso procedimento le regioni provvedono annualmente, a decorrere dal 1° luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad inquadrare anche gli specialisti ambulatoriali che presentino domanda avendo maturato i requisiti richiesti successivamente al 31 dicembre 1997.

2. L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365.

3. Dal 1° luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con gli specialisti ambulatoriali

di cui al comma 1 che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento.

4. Per l'anno 1998 le regioni, in attesa del riordinamento delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, emanano, entro il 31 gennaio 1998, direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali in modo da realizzare, a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento dei costi, riferiti all'anno 1997, detratti i costi relativi al personale inquadrato ai sensi del comma 1 e quelli relativi agli istituti economici di cui al successivo periodo del presente comma. Agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, cessa l'applicazione degli istituti economici del coordinamento e delle prestazioni di particolare impegno professionale. L'attuazione di quanto previsto dal presente comma non deve comunque comportare diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997, nè una sua concentrazione sul territorio.

5. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta disciplinano la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 29.***Sopprimerlo.***Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania****29. 1 (ex 25. 30.)**

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 159 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

\* 29. 2 (ex 25. 1000 e 25. 04).  
Bono, Valensise, Armani.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 159 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

\*29. 3 (ex 25. 114)  
Prestigiacomo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 29. - 1. Entro il 31 marzo 1998 le aziende unità sanitarie locali individuano aree di attività specialistiche con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento

del servizio, inquadrato, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale e che a tale data non avevano altro tipo di rapporto convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

*Conseguentemente all'articolo 34, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: all'1,2 per cento.*

**Seguono le compensazioni del gruppo AN**

29. 4 (ex 25. 0. 3.)  
Armani, Bono, Valensise.

*Sopprimere il comma 1.*

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

29. 5 (ex 25. 70.)  
Conti, Bono, Valensise.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, fatti salvi i diritti acquisiti, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che tale data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il medesimo servizio.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

29. 6 (ex. 25.69.)  
Conti, Bono, Valensise.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 1998 con le seguenti: 1° luglio 1998.*

**29. 9** (ex 25. 35.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 1998 con le seguenti: 1° febbraio 1998.*

**29. 7** (ex 25. 33.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 1998 con le seguenti: 1° maggio 1998.*

**29. 8** (ex 25. 34.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 1998 con le seguenti: 1° marzo 1998.*

**29. 10** (ex 25. 32.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ai fini del miglioramento del servizio.*

**29. 11** (ex 25. 31.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 1998 con le seguenti: 1° ottobre 1998.*

**29. 12** (ex 25. 39.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 1998 con le seguenti: 30 maggio 1998.*

**29. 13** (ex 25. 37.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 1998 con le seguenti: 1° giugno 1998.*

**29. 14** (ex 25. 36.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 1998 con le seguenti: 1° agosto 1998.*

**29. 15** (ex 25. 38.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel primo livello dirigenziale aggiungere le seguenti: fatto salvo quanto maturato ai fini della retribuzione individuale di anzianità.*

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU**

**29. 16** (ex 25. 93.)

Teresio Delfino, Tassone, Volonté, Marinacci, Sanza.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: medici e delle altre professionalità sanitarie.*

**29. 17** (ex 25. 41.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la seguente parola: medici.*

**Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**29. 18** (ex 25. 40.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: con incarico fino a: Servizio sanitario nazionale.*

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

**29. 19** (ex 25. 64.)

Cola, Bono, Valensise.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali.*

**\*29. 20** (ex 25. 68.)

Conti, Bono, Valensise.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali.*

**\*29. 62** (ex 25. 119.)

Baiamonte, Massidda, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Stagno d'Alcontres.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età.*

**\*29. 22** (ex 25. 45. e 25.46)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età.*

**\*29. 23** (ex 25. 66.)

Carlesi, Conti, Bono, Valensise.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 55 anni aggiungere le seguenti: e giorni 412.*

**29. 21** (ex 25. 132.)

Malavenda.

*(Segue una serie di 412 emendamenti recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

**29. 24** (ex 25. 67.)

Carlesi, Conti, Bono, Valensise.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del 31 dicembre 1997, non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione acquisiti.*

**29. 65**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Saia.

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

**29. 64**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale medico del Servizio sanitario nazionale che abbia ricoperto, per un periodo non inferiore a 5 anni, con atto formale di data certa, le funzioni di primario, ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, viene inquadrato nella posizione apicale subordinatamente alla verifica, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, dei carichi di lavoro e della permanenza della pianta organica del posto ricoperto per incarico.*

**29. 63**

Balocchi, Cè, Calderoli, Covre.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. A decorrere dalla entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 1998, è reso obbligatorio il rapporto unico convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.

**29. 25** (ex 25. 118.)

Baiamonte, Massidda, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*29. 26** (ex 25. 564.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 29. 27** (ex 25. 75.)

Conti, Bono, Valensise.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 29. 28** (ex 25. 100.)

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità formulato con normativa o contrattazione così come previsto per altre categorie dalla legge n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni.

**29. 29** (ex 25. 97.)

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità, con regolamento, da adottarsi entro novanta

giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

**\*29. 30** (ex 25. 70.)

Carlesi, Armani, Conti, Bono, Valensise.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità, con regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità.

**\*29. 31** (ex 25. 105.)

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. L'inquadramento è disposto previo giudizio di idoneità formulato da una Commissione nominata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e composta dal direttore sanitario dell'azienda che la presiede e da due esperti della disciplina.

**29. 32** (ex 25. 115.)

Prestigiacomio.

*Al comma 2, sostituire le parole da: previa fino alla fine del comma con le seguenti:* previa verifica del possesso dei titoli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1997 n. 365 da parte dell'assessore regionale alla sanità.

**29. 33** (ex 25. 77.)

Conti, Bono, Valensise.

*Al comma 2, sostituire le parole:* previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1997 n. 365 *con le seguenti:* con normativa o contrattazione già previste per altre categorie di lavoro dalla legge n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

**\*29. 34** (ex 25. 131.)

Baiamonte, Taradash.

*Al comma 2, sostituire le parole:* previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1997 n. 365 *con le seguenti:* con normativa o contrattazione già previste per altre categorie di lavoro dalla legge n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

**\*29. 35** (ex 25. 73.)

Conti, Bono, Valensise.

*Sopprimere il comma 3.*

**Segue compensazione n. 4 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**29. 36** (ex 25. 53.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

*Sopprimere il comma 3.*

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

**29. 37** (ex 25. 81. e 25.79)

Conti, Bono, Valensise, Bocchino.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

In sede regionale, entro il 30 giugno 1998, vengono determinati i criteri per il riordino delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Le modalità per l'attivazione dei nuovi rapporti che si rendano necessari al fine di garantire il mantenimento delle funzioni già rese ovvero il raggiungimento dei livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale nonché dei progetti-obiettivo e delle altre finalità previste dai singoli Piani sanitari regionali.

Le modalità di cui al presente comma possono prevedere, oltre all'inquadramento di cui al comma 1, tra l'altro, la attivazione di singoli rapporti convenzionali di accreditamento con gruppi di specialisti, anche se già convenzionati ex decreto del Presidente della Repubblica n. 500 del 1996, che si siano costituiti in forma associativa.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

**29. 66** (ex 25. 75)

Conti, Bono, Carlesi.

*Al comma 3 sostituire le parole:* 1° luglio 1998, *con le seguenti:* 1° novembre 1998.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**29. 38** (ex 25. 50.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 3 sostituire le parole:* 1° luglio 1998, *con le seguenti:* 1° ottobre 1998.

**Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**29. 39** (ex 25. 49.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 3 sostituire le parole: 1° luglio 1998, con le seguenti: 1° settembre 1998.*

**Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**29. 40** (ex 25.48.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 3 sostituire le parole: 1° luglio 1998, con le seguenti: 1° giugno 1998.*

**Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**29. 41** (ex 25. 49.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 3, sopprimere le parole: che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento.*

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

**29. 42** (ex 25. 82.)

Carlesi, Conti, Bono, Valensise.

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento, con le seguenti: all'1,2 per cento.*

**Seguono compensazioni del gruppo di AN**

**29. 43** (ex 25. 89.)

Valensise, Armani, Bono.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Per l'anno 1998 le Regioni e le Province autonome, in attesa del riordino delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale emanano entro il 31 gennaio 1998, direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli

specialisti ambulatoriali in modo da realizzare a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva del 10 per cento dei costi detratti i costi relativi al personale inquadrato ai sensi del comma 1. L'attuazione di quanto previsto dal presente comma non deve comunque comportare diminuzione dell'erogazione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi pubblici territoriali nel corso del 1997, né una sua concentrazione sul territorio.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**29. 44** (ex 25. 96.)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Per l'anno 1998 le Regioni e le Province autonome, in attesa del riordino delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale entro il 31 gennaio 1998, emanano direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato in modo da realizzare, a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento delle ore da attribuire a specialisti ambulatoriali alla data del 31 dicembre 1997, esclusi quelli di cui al comma 1. La riduzione non deve comunque comportare la diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi territoriali nel corso del 1997, né una sua concentrazione sul territorio.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

**29. 45** (ex 25. 87.)

Bono, Valensise.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Per l'anno 1998 le regioni e le province autonome, in attesa del riordino delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale emanano direttive per la rideterminazione delle ore da attribuire

agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato e a tempo determinato in modo da realizzare a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento delle ore da attribuire a specialisti ambulatoriali alla data del 31 dicembre 1997, esclusi quelli di cui al comma 1. La riduzione non deve comunque comportare la diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**  
**29. 47** (ex 25. 86.)

Conti, Carlesi, Valensise.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Per l'anno 1998 le regioni e le province autonome, in attesa del riordino delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale emanano entro il 31 gennaio 1998, direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali ricoprendo anche con nuovi rapporti le ore resisi vacanti, ove necessarie per soddisfare la richiesta dei cittadini. In sede di rinnovo nazionale della convenzione di categoria le parti concorderanno il superamento degli istituti economici relativi al coordinamento ed alle prestazioni di particolare impegno professionale in modo da realizzare, a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento dei costi riferiti all'anno 1997 detratti i costi relativi al personale inquadrato ai sensi del comma 1.

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU.**

**29. 46** (ex 25. 94.)

Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carrara, Volontè.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: da parte delle aziende unità sanitarie locali con le seguenti: da parte delle regioni, fatti salvi i diritti acquisiti in forza*

nella norma finale n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500, ovvero con il ripristino dei rapporti convenzionali già esistenti e successivamente resi incompatibili dalla vigente normativa contrattuale (Decreto del Presidente della Repubblica n. 500 del 1996).

**\*29. 48** (ex 25. 84.)

Conti, Carlesi, Valensise.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: da parte delle aziende unità sanitarie locali con le seguenti: da parte delle regioni, fatti salvi i diritti acquisiti in forza della norma finale n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500, ovvero con il ripristino dei rapporti convenzionali già esistenti e successivamente resi incompatibili dalla vigente normativa contrattuale (Decreto del Presidente della Repubblica n. 500 del 1996).*

**\*29. 49** (ex 25. 129.)

Baiamonte, Taradash.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: in modo da realizzare fino alla fine del periodo*

**Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**29. 50** (ex 25. 51.)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore al con le seguenti: del.*

**\*29. 51** (ex 25. 83.)

Armani, Bono, Valensise.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore al con le seguenti: del.*

**\*29. 52** (ex 25. 112.)

Prestigiacomo.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore al con le seguenti: del.*

\* **29. 53** (ex 25. 104.)

Massidda, Baiamonte, Burani  
Procaccini, Colombini, Cuccu,  
Divella, Filocamo, Guidi, Sta-  
gno D'Alcontres, Bergamo,  
Del Barone.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: detratti i costi fino alla fine del secondo periodo*

**Seguono le compensazioni del gruppo AN**

**29. 54** (ex 25. 88.)

Conti, Bono, Valensise.

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: nel corso del 1997 aggiungere le seguenti: previa modifica dei rapporti convenzionali vigenti.*

**29. 55** (ex 25. 54.)

Cè, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e deve gravare, ove possibile, sul complesso di ore non pubblicate.*

**29. 56** (ex 25. 113.)

Prestigiacomò.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Per l'attuazione delle direttive regionali di cui al comma 4, le aziende unità sanitarie locali notificano la riduzione oraria ai singoli specialisti ambulatoriali motivandola.

**29. 57** (ex 25. 85.)

Carlesi, Conti, Bono, Valensise.

*Sopprimere il comma 5.*

**29. 58** (ex 25. 567.)

Malavenda.

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

5. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta disciplinano la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

**29. 59** (ex 25. 55.)

Ruffino, Di Bisceglie, Prestam-  
burgo.

*Al comma 5, sostituire le parole: e la regione Valle d'Aosta, con le parole: e le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia.*

**29. 100.**

Governo.

*Al comma 5, sostituire le parole: e la regione Valle d'Aosta, con le seguenti: e le regioni a statuto speciale.*

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

**29. 60** (ex 25. 90.)

Conti, Bono, Valensise.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, la parola: motivandola.*

**29. 61** (ex 25. 91.)

Bono, Valensise, Armani.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni,

sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 54-bis.**

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quer. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

*h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.*

*e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.**

*Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:*

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: — 150.000;  
1999: — 150.000;  
2000: — 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: — 50.000;  
1999: — 50.000;  
2000: — 50.000.

istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: - 50.000;  
1999: - 50.000;  
2000: - 50.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:*

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: - 250.000;  
1999: - 250.000;  
2000: - 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: - 250.000;  
1999: - 250.000;  
2000: - 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: - 300.000;  
1999: - 300.000;  
2000: - 300.000.